




03108-18

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



FATTO E DIRITTO

1. Con il ministero del difensore l'imputato Rosario Antoci ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa con cui - su sua richiesta, concordata con il Pubblico Ministero - gli è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari.

Nel ricorso si deduce il vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che la presenza di un errore manifesto rende ammissibile sotto tale profilo il ricorso.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza della descritta censura.

L'art. 1, comma 51, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha interpolato l'art. 448 cod. proc. pen. inserendovi la nuova disposizione del comma *2-bis*, che restringe la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento di primo grado con riferimento a quattro tassative ipotesi di ricorso per cassazione (motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato; difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; illegalità della pena o della misura di sicurezza e, giustappunto, l'erronea qualificazione giuridica del fatto), configurando la previsione come una norma speciale rispetto al canone generale delineato nell'art. 606 cod. proc. pen.

Nel caso di specie l'impugnazione, affatto generica, non indica in nessun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato (che ne ha determinato la misura in accordo con il P.M.), tale da presupporre una implicita rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, il Giudice di merito avrebbe dovuto disattendere quella richiesta per giungere ad una decisione improntata ad una diversa qualificazione giuridica del fatto.

La decisione impugnata, nei limiti di sinteticità fisiologicamente connaturati ad una sentenza di applicazione della pena, ha puntualmente escluso, di contro, la sussistenza del vizio dal ricorrente prospettato, esponendo le ragioni giustificative della correttezza della qualificazione giuridica del fatto sull'assunto, dal ricorrente neanche preso in considerazione, che egli, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con l'autorizzazione a prestare attività lavorativa con permanenza presso l'azienda nelle ore di pausa, si era arbitrariamente allontanato dal luogo di esecuzione della misura, in tal guisa integrando il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Il motivo di ricorso incentrato sul profilo della erronea qualificazione giuridica del fatto deve sostanziarsi, invero, nell'articolazione di una critica specificamente argomentata e puntualmente correlata alla disamina degli elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) del fatto delineato nel tema d'accusa e della sua sussumibilità nello schema normativo della contestazione.

Al riguardo giova richiamare, inoltre, la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766), secondo cui, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata, dunque, ai casi di errore manifesto, ossia ai



casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865).

Anche in questo caso, e proprio in ragione della peculiare natura del procedimento di applicazione della pena su richiesta e della impossibilità di svolgere, con riferimento al suo epilogo decisorio, un vaglio deliberativo necessariamente implicante, in ipotesi, un preventivo controllo di tipo dibattimentale, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso.

Non configurandosi, pertanto, le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previste dall'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017), la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila).


P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/01/2018

Il Consigliere estensore

Gaetano De Amicis



Il Presidente

Giacomo Paoloni

